

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2330

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PITZALIS, NAPOLITANO FRANCESCO, DE CAPUA, LEONE RAFFAELE,  
BONTADE MARGHERITA, PENNACCHINI, BIMA, SAVIO EMANUELA**

*Presentata il 7 maggio 1965*

**Integrazioni e modificazioni alla legge 15 aprile 1961, n. 291, che fissa il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge n. 291, che fissa il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, è stata emanata il 15 aprile 1961. Nel corso di questi quattro anni, le indennità con le quali si provvede a rimborsare le spese sostenute dai dipendenti dello Stato, in occasione di servizio prestato fuori della ordinaria sede di applicazione, hanno perduto sempre più il loro valore sino a divenire del tutto inadeguate rispetto agli attuali prezzi vigenti nel settore alberghiero.

Secondo i dati forniti dall'Istituto centrale di statistica, l'indice del costo della vita, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100, ha subito una variazione percentuale sino all'anno solare 1960 del 6 per cento, mentre dal 1961, data di entrata in vigore della legge n. 291, al 31 dicembre 1964 è aumentato del 26 per cento, con un incremento annuo del 6,5 per cento e mensile dello 0,54 per cento.

Poiché l'indice del costo della vita è aumentato ancora in questi primi mesi dell'anno 1965 del 3 e mezzo per cento, si è registrato complessivamente per le predette indennità una svalutazione del 30 per cento circa.

È da tener presente, però, che i dati elaborati dall'Istituto centrale di statistica si riferiscono ai consumi più ricorrenti e pertanto, per il fine che con tale rilevazione si prefigge detto istituto, non sono stati presi ovviamente in considerazione gli aumenti verificatisi nel settore alberghiero.

Da un raffronto dell'annuario degli alberghi e pensioni d'Italia edito nel 1961 con l'annuario pubblicato nel 1964 si è riscontrato che i prezzi del 1964, rispetto a quelli praticati nel 1961, sono aumentati di oltre la metà e in alcune località quasi raddoppiati.

È da tempo che i dipendenti statali sopportano il disagio di questa situazione e pertanto invocano un formale provvedimento legislativo che possa attenuare mediante la revisione del relativo trattamento economico i gravi sacrifici da essi affrontati in occasione di missione o di trasferimento.

A questo punto è doveroso ricordare la benemerita categoria degli ispettori, che con abnegazione e zelo si applica al proprio lavoro pieno di responsabilità e di rischi. Il provvedimento in questione vuole restituire, soprattutto a tale categoria, obbligata a stare lontana dagli affetti familiari, serenità e fiducia per

creare una più efficiente funzionalità della pubblica amministrazione.

Il maggiore onere rientra nei limiti di spesa sostenibili da ciascuna amministrazione per cui non richiede il reperimento di fondi, tanto più che sarà possibile con una oculata politica del personale ottenere una sensibile contrazione del numero complessivo delle missioni da effettuare durante l'anno.

La proposta di legge, di cui si chiede l'approvazione con la procedura d'urgenza, non apporta modifiche sostanziali al complesso delle norme invigore; aumenta invece del 50 per cento gli importi delle indennità previste dalla legge n. 291. Si rende, però, necessario che le misure delle indennità di missione indicate nelle tabelle *A, B, C, D, E, F*, allegate alla presente proposta di legge vengano rideterminate, per ogni anno, con decreto del Ministro per il tesoro.

È questa un'innovazione importante che trova il suo fondamento e la sua giustificazione sul fatto che, trattandosi di un'indennità per rimborso di spese collegate con il costo della vita (alberghi, vitto, ecc.), appare

necessario estendere alla regolamentazione relativa a tale indennità la disciplina legislativa già in vigore per l'indennità integrativa speciale (legge 27 maggio 1957, n. 324) che, come è noto, subisce annualmente adeguamenti in relazione ad un sistema di scala mobile collegato con gli indici ISTAT.

Per quanto tale automatico congegno non sia perfetto, in quanto come già detto, non tiene conto degli aumenti che si verificano nel settore alberghiero, con la presente proposta di legge si prevede che esso sia applicato con effetto dal 1° gennaio 1966 anche al trattamento di missione, per altro limitatamente alle indennità di cui alle tabelle *A, B, C, D, E* ed *F*, allegate alla proposta di legge stessa, al fine di evitare che entro breve tempo le nuove misure proposte siano già inadeguate alla realtà e si renda indispensabile un nuovo provvedimento legislativo sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali.

Per quanto sopra esposto, ci auguriamo che la presente proposta di legge ottenga la vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le indennità di trasferta indicate nelle tabelle *A, B, C, D, E* ed *F* allegate alla legge 1 5aprile 1961, n. 291, sono sostituite dalle indennità risultanti dalle tabelle *A, B, C, D, E* ed *F* allegate alla presente legge.

### ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo è ridotto del 10 per cento dopo i primi 60 giorni di missione continuativa in una medesima località. Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennità di trasferta è subordinata ad una apposita motivazione del Capo dell'ufficio che ha ordinato la missione ».

### ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Le distanze chilometriche per i viaggi compiuti con autovetture si misurano in base alla distanza tra la località di partenza e quella di arrivo desunta dalle carte edite dall'A.C.I. ».

### ART. 4.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

« Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 sono ridotte del 5 per cento per le missioni da compiere in Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti. La riduzione di cui sopra non si applica per le missioni compiute nei comuni capoluoghi di provincia ».

### ART. 5.

Sono soppressi il primo e il secondo comma dell'articolo 8.

### ART. 6.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti in missione in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di

600 chilometri, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore con titolo alla indennità di trasferta per i primi 600 chilometri e altra sosta con pari trattamento dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri ».

ART. 7.

Il sesto comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta a titolo di rimborso spesa una indennità di lire 55 a chilometro aumentabile per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade a lire 80 ».

All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

« Ai dipendenti in missione spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di cuccetta in ferrovia ».

ART. 8.

Le indennità chilometriche di lire 1,25 e di lire 0,85 previste dal secondo comma dell'articolo 12 sono elevate rispettivamente a lire 10 e lire 5.

La indennità di lire 30 a chilometro di cui al secondo comma dell'articolo 13 è elevata a lire 55 a chilometro quale rimborso per spese di viaggio.

ART. 9.

Il terzo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Nei viaggi per trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge ».

ART. 10.

Le indennità chilometriche di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 16, dovute a titolo di rimborso al dipendente e ai famigliari, sono elevate rispettivamente a lire 55 e a lire 40.

ART. 11.

Le spese per l'imballaggio, per la presa e la resa a domicilio, e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili e delle masserizie determinate nella misura di lire 2.600 a quintale e di lire 3.100 sono elevate a lire 4.000 e lire 4.700.

ART. 12.

Le indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 18 sono rispettivamente elevate da:

	lire 100.000	a	lire 150.000;
da	» 85.000	»	» 130.000;
»	» 70.000	»	» 105.000;
»	» 60.000	»	» 90.000.

ART. 13.

L'indennità di cui all'articolo 21 dovuta a titolo di rimborso delle spese di imballaggio, per presa e resa a domicilio e per carico e scarico lungo l'itinerario, è elevata da lire 870 a lire 1.300.

ART. 14.

Il primo comma dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Tutte le indennità comunque denominate e commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, restano stabilite se più favorevoli, nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 15.

A decorrere dal 1° gennaio 1966 le indennità di trasferta previste dalle tabelle A, B, C, D, E ed F allegate alla presente legge sono determinate, per ogni anno finanziario, applicando ad esse le variazioni percentuali dell'indice del costo della vita relative all'anno immediatamente precedente, nei limiti e con le modalità fissate dalla legge 27 maggio 1959, n. 324.

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A.

MAGISTRATI — CARRIERE DIRETTIVE — UFFICIALI — PROFESSORI

1. — Presidenti di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato prefetti di 1 <sup>a</sup> classe; generali di Corpo d'armata; professori universitari con coefficiente 970; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . . . .	L.	12.000
2. — Consiglieri di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consiglieri relatori del Tribunale Supremo Militare, sostituti avvocati generali dello Stato; direttori generali; generali di divisione; professori universitari con coefficiente 900; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti . . . . .	»	10.500
3. — Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato; direttori di divisione; colonnelli, professori universitari con coefficiente 500; professori di ruolo A alla V classe di stipendio, ispettori scolastici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . . . .	»	9.000
4. — Vice referendari della Corte dei conti, sostituti procuratori e giudici istruttori militari di II classe, procuratori dello Stato, consiglieri di I classe delle Amministrazioni centrali; maggiori; professori di ruolo A alla II classe di stipendio; direttori didattici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . . . .	»	7.625
5. — Uditori, uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato, consiglieri di III classe delle Amministrazioni centrali; sottotenenti; professori di ruolo B alla I classe di stipendio, qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . . . .	»	6.750

TABELLA B.

CARRIERE DI CONCETTO — PROFESSORI DI RUOLO C —  
INSEGNANTI TECNICO-PRATICI — INSEGNANTI ELEMENTARI

1. — Segretari capi; qualifiche corrispondenti . . . . .	L.	8.250
2. — Primi segretari; professori di ruolo C alla IV classe di stipendio; insegnanti elementari alla IV classe di stipendio; qualifiche corrispondenti o superiori . . . . .	»	7.250
3. — Vice segretari; professori di ruolo C alla I classe di stipendio; insegnanti elementari alla I classe di stipendio; qualifiche corrispondenti o superiori . . . . .	»	6.000

TABELLA C.

CARRIERE ESECUTIVE

1. — Archivisti superiori e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . .	L.	7.250
2. — Archivisti Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . .	»	6.000
3. — Applicati aggiunti Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . .	»	5.250

---

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

TABELLA D.

SOTTUFFICIALI - GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA

1. - Marescialli ordinari e gradi corrispondenti o superiori . . . . .	L.	6.000
2. - Sergenti maggiori e gradi corrispondenti, vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia . . . . .	»	5.350
3. - Sergenti e gradi corrispondenti, appuntati dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia . . . . .	»	4.500
4. - Rimanente personale militare . . . . .	»	3.725

TABELLA E.

CARRIERE AUSILIARIE E PERSONALE OPERAIO

1. - Commessi Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori; operai qualificati e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . .	L.	4.500
2. - Inservienti amministrativi centrali e qualifiche corrispondenti o superiori; operai apprendisti e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . .	»	3.200

TABELLA F.

PERSONALE DI RUOLO SPECIALE TRANSITORIO IN ATTESA DI SISTEMAZIONE  
NEI RUOLI AGGIUNTI E PERSONALE NON DI RUOLO - INSEGNANTI INCARICATI  
E SUPPLEMENTI

1. - Prima categoria . . . . .	L.	6.000
2. - Seconda categoria . . . . .	»	5.400
3. - Terza categoria . . . . .	»	4.300
4. - Quarta categoria . . . . .	»	4.200